

Quinto motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio ⁽³⁾ in quanto la Commissione ha omesso di verificare la conformità alla procedura di designazione dell'aeroporto di Lelystad quale aeroporto coordinato, per aver essa istituito un collegamento tra gli slot e le destinazioni e a motivo della violazione dei principi generali alla base del regolamento (CEE) n. 95/93.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare il rispetto della condizione che gli aeroporti offrano ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudichino indebitamente le opportunità commerciali.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019 L 246, pag. 24).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – RA/Corte dei conti

(Causa T-867/19)

(2020/C 68/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 27 febbraio 2019, adottata in esecuzione della sentenza dell'8 novembre 2018, RA/Corte dei conti (T-874/16, non pubblicata, EU:T:2018:757), di non promuoverlo al grado AD 11 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2016;
- condannare la Corte dei conti a versargli la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo, poiché da essa non risulta il motivo pertinente e individuale che giustifica la mancata promozione del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, per non aver proceduto ad un effettivo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili. Infatti, da un lato, procedendo a una valutazione «globale» dei meriti dei funzionari promuovibili, l'APN non avrebbe c l'esercizio comparativo su una base paritaria. Dall'altro lato, essa avrebbe irregolarmente applicato il criterio dell'uso delle lingue.
3. Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata.

4. Quarto motivo, vertente sull'inosservanza dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza in un termine ragionevole, cui sarebbe conseguito un danno morale considerevole per il ricorrente, che dovrebbe, pertanto, essere riparato.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Nouryon Industrial Chemicals and Others/Commissione

(Causa T-868/19)

(2020/C 68/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Knoell NL BV (Maarssen, Paesi Bassi), Grillo-Werke AG (Duisburg, Germania), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (rappresentanti: R. Cana, G. David, lawyers, e Z. Romata, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata nella sua interezza;
- condannare la convenuta alle spese processuali; e
- adottare qualsiasi ulteriore provvedimento di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la decisione della Commissione del 16 ottobre 2019 sul controllo di conformità di una registrazione di dimetil-etere, richiesto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche alla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ⁽¹⁾.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito *ultra vires* e violato l'articolo 51, paragrafo 7, del regolamento REACH ⁽²⁾ nell'adottare la decisione controversa al fine di coprire aspetti in relazione ai quali il comitato degli Stati membri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (la «Agenzia») aveva raggiunto un accordo unanime, mentre l'articolo 51, paragrafo 7, del REACH consente alla Commissione di adottare una decisione solo quando il comitato dell'Agenzia «non riesce a giungere a un accordo unanime».
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH, in quanto testare il dimetil-etere (la «sostanza») alle concentrazioni imposte dalla decisione impugnata non è tecnicamente possibile e contrasta con i metodi di test prescritti dai provvedimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione richiedendo test non atti a generare informazioni rilevanti sulla sostanza.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato la colonna 2 della sezione 8.7.3 dell'allegato X del regolamento REACH quando ha chiesto l'aggiunta delle fasce 2A/2B allo studio di tossicità per la riproduzione esteso su una generazione.